Emendamenti DDL 144/ 2026 – proposte FIR CISL

AUMENTO DEL FONDO ACCESSORIO DEGLI EPR

All'articolo 6 del DL 144/2026 è aggiunto il seguente comma:

«[Art. 6 comma 4]. Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»

Relazione illustrativa

La presente disposizione è volta a valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale del personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), al fine di potenziare le attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito dei Piani Triennali di Attività (PTA), asseverati dai rispettivi Ministeri vigilanti.

L'intervento normativo risponde alla pressante esigenza di consolidare le capacità strutturali e di risposta degli EPR rispetto alle molteplici e complesse attività aggiuntive derivanti dalla finalizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le sfide globali di prioritaria rilevanza strategica — quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, la prevenzione sanitaria e la sicurezza agroalimentare, la sorveglianza sismica e del territorio, la ricerca astrofisica, nonché l'individuazione e diffusione di modelli educativi e lo studio delle politiche pubbliche — rendono imprescindibile il contributo degli EPR nella definizione dei piani d'azione nazionali ed europei.

A fronte di tali responsabilità, occorre rilevare come il livello retributivo del personale della ricerca, in particolare i profili dei Ricercatori e Tecnologi italiani, versino in una condizione di svantaggio competitivo nel contesto europeo. L'incremento dei fondi destinati al trattamento accessorio rappresenta pertanto lo strumento primario e indispensabile per un graduale riequilibrio dei trattamenti economicamente erogati e per favorire l'omogeneizzazione delle indennità, oggi fortemente disomogenee tra i vari Enti.

A tal fine, la disposizione autorizza gli EPR a incrementare i propri fondi per il trattamento accessorio nei limiti della propria autonomia finanziaria. Tale facoltà è

prevista in aggiunta a quanto già disposto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
La misura garantisce il pieno rispetto degli equilibri di bilancio: l'incremento è infatti subordinato alle disponibilità economiche proprie di ciascun Ente. Dalle presenti disposizioni **non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, realizzandosi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci dei singoli EPR.

Modifica Art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS

All'articolo 6 del DL 144/2026 è aggiunto il seguente comma:

«[Art. 6 comma 5] **All'art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS primo capoverso è apportata la seguente modifica: "1-bis.** I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, **dei ricercatori/tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca**, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali."

Relazione illustrativa

La proposta di modifica al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rende necessaria al fine di escludere espressamente i profili di ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) dall'applicazione della disciplina generale prevista dal medesimo articolo, la quale impone la suddivisione del personale delle pubbliche amministrazioni in almeno tre aree funzionali.
Tale deroga trova fondamento nella peculiare natura professionale della categoria interessata. Le competenze scientifiche e tecnologiche di detto personale non sono infatti suscettibili di essere scisse in distinte aree funzionali – dalle quali scaturiscono le ordinarie progressioni verticali –, dovendo al contrario essere ricondotte a un'unica area professionale omogenea, strutturata internamente in più livelli professionali, secondo l'assetto ordinamentale vigente del settore.
Tale impostazione trova peraltro solido e costante conforto nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha a più riprese confermato che l'articolo 15 del CCNL del Comparto Enti di Ricerca 2002-2005 attribuisce a ricercatori e tecnologi un'unicità di organico e di area professionale, pur salvaguardando le specifiche distinzioni operative tra i due profili. Ne consegue che i passaggi di livello economico e professionale all'interno di tale area non si configurano come nuove assunzioni o mansioni superiori in senso proprio, bensì come progressioni interne a un'area professionale unica ed evolutiva.
In ragione della spiccata tipicità delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché delle specifiche competenze richieste, si ritiene pertanto inapplicabile a tale personale il modello di classificazione per aree di cui all'articolo 52 del d.lgs. 165/2001, ripristinando la coerenza tra il quadro normativo generale, la contrattazione collettiva di comparto e i consolidati orientamenti giurisprudenziali.